Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 2 gennaio 1970 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato – Libreria dello Stato – Piazza Verdi, 10 – 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. **987**.

Modificazioni all'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Considerata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'ordinamento didattico vigente per gli studi del corso di laurea in medicina veterinaria;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria, di cui alla tabella XXXIII annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è sostituito da quello stabilito dalla tabella annessa al presente decreto, firmato d'ordine nostro, dal Ministro per la pubblica istruzione.

Art. 2.

Entro il termine massimo di due anni dalla data del presente decreto, i piani di studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria saranno modificati per ogni università in conformità al nuovo ordinamento con la procedura di cui all'art. 17 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1969
Atti del Governo, registro n. 230, foglio n. 165. — CARUSO

ALLEGATO: *Tabella* XXXIII

Laurea in medicina veterinaria

Il corso di laurea in medicina veterinaria si effettua mediante un ciclo di studi universitari della durata di cinque anni e comprende, alle condizioni fissate qui di seguito, l'insegnamento teorico e pratico di almeno 4500 ore.

L'ammissione a detti studi presuppone il possesso di un diploma di maturità classica o scientifica.

I cinque anni di studio comportano obbligatoriamente, nell'ambito delle 4500 ore di insegnamento teorico e pratico:

a) un insegnamento di base teorico e pratico di almeno 560 ore sulle materie appresso indicate e suddiviso come segue:

	Numero minimo di ore
Fisica	120
Chimica	200
Zoologia	120
Botanica	90
Metodi matematici applicati alle scienze biologiche (Biomatematica)	30

b) un insegnamento veterinario specifico, teorico e pratico di almeno 3690 ore, sui gruppi di materie appresso indicati e suddiviso come segue:

	Numero minimo di ore
1° gruppo	320
Anatomia sistematica e comparata I e II	
Anatomia topografica	
Teratologia	

	Numero minimo di ore
2° gruppo	120
Istologia generale e speciale (anatomia microscopica)	
Embriologia	
3° gruppo	200
Fisiologia generale e speciale I e II (Fisica biologica)	
4° gruppo	100
Biochimica	
5° gruppo	170
Zootecnia: 1) igiene, aspetti esteriori degli animali, etnologia	
2) genetica e allevamento	
6° gruppo	130
Alimentazione e nutrizione	
7° gruppo	30
Economia rurale e agronomia	
8° gruppo	150
Farmacia	
Farmacologia e farmacodinamia	
Terapeutica generale	
Tossicologia	
9° gruppo	200
Anatomia patologica generale e speciale I e II	
Autopsie	
10° gruppo	120
Propedeutica: 1) Semeiologia medica e metodologia clinica	
2) Semeiologia chirurgica e metodologia clinica	
11° gruppo	50
Patologia generale	
12° gruppo	200
Microbiologia generale (batteriologia, virologia, immunologia)	
Patologia e profilassi delle malattie infettive I e II	
13° gruppo	90
Parassitologia (compresa micologia, protozoologia, entomologia, elmintologia)	
Malattie parassitarie	
14° gruppo	30
Polizia sanitaria	
Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria	
Deontologia	
15° gruppo	150
Patologia medica degli animali domestici (ruminanti, equidi, carnivori, suini, pollame, conigli, ecc.)	
16° gruppo	150
Ostetricia	
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	
17° gruppo	150
Patologia chirurgica e podologia	
Medicina operatoria	
18° gruppo	200
Ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale (carni, latte, pesci, uova ecc.) I e II	
Lavori pratici nei macelli	
19° gruppo	1.100
Clinica medica	
Clinica chirurgica	
Clinica ostetrica e ginecologica	
Patologia aviare	
20° gruppo . .	30
Radiologia	

Le 250 ore che restano per raggiungere il numero previsto di 4500 dovranno essere ripartite fra tre insegnamenti complementari scelti dallo studente nel seguente elenco:

Insegnamenti complementari:

1) Anestesiologia;
2) Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;
3) Patologia bovina;
4) Diagnostica di laboratorio;
5) Ecologia;
6) Ematologia clinica comparata;
7) Endocrinologia degli animali domestici;
8) Etnografia;
9) Fisioclimatologia;
10) Idrobiologia e pescicoltura;
11) Igiene del latte;
12) Igiene e controllo dei prodotti della pesca;
13) Istituzioni di matematica;
14) Istologia patologica;
15) Ittiopatologia;
16) Lingua straniera;
17) Oftalmologia comparata;
18) Patologia tropicale;
19) Storia della medicina veterinaria;
20) Tecnica conserviera;
21) Tecnica mangimistica;
22) Tecnologia avicola;
23) Virologia.

Le facoltà nell'ambito della loro autonomia didattica, stabiliscono annualmente i piani di studio per le materie comprese nell'insegnamento di base (fondamentali), per quelle comprese nei gruppi dell'insegnamento veterinario specifico (fondamentali), e per gli insegnamenti complementari; stabiliscono, altresì, il numero delle ore da attribuire per lo svolgimento dei relativi corsi, e le modalità di esami per singole materie o per gruppi.

Per il raggiungimento del numero delle ore richieste per gli insegnamenti clinici è utilizzabile il periodo semestrale di tirocinio pratico post-laurea, purchè questo sia svolto a tempo pieno e sotto il controllo diretto dell'autorità competente.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami nelle singole materie fondamentali o comprese nei gruppi di materie fondamentali dell'insegnamento di base, dell'insegnamento veterinario specifico e di tre altre materie da lui scelte fra gli insegnamenti complementari.

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
FERRARI AGGRADI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1969, n. **988**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 122, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione della facoltà di medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola in « malattie della pelle e veneree » muta denominazione in quella di « clinica dermosifilopatica ».

Art. 123, relativo alla durata delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è modificato nel senso che la scuola di specializzazione in « clinica dermosifilopatica » ha la durata di tre anni.

L'art. 146 relativo alla scuola di specializzazione in malattie della pelle e veneree è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in clinica dermosifilopatica

Art. 146. — Durata della scuola: tre anni.

Numero massimo di iscritti: otto per ogni anno di corso (*totale: ventiquattro iscritti*).

Insegnamenti impartiti nella scuola:

1° *Anno*:

1) Anatomia e istologia normale della cute;
2) Fisiologia della cute e degli annessi cutanei;
3) Anatomia e fisiologia dell'apparato genitale;
4) Microbiologia e parassitologia applicata;
5) Tecnica di laboratorio con particolare riferimento alla sierologia applicata;
6) Semeiotica dermatologica e venereologica.

2° *Anno*:

1) Patologia delle malattie cutanee;
2) Patologia delle infezioni sessuali;
3) Anatomia e istologia patologica della cute;
4) Anatomia patologica delle malattie veneree e sessuali;
5) Angiologia;
6) Sessuologia.

3° *Anno*:

1) Clinica delle malattie cutanee;
2) Clinica delle infezioni sessuali;
3) Farmacologia e terapia medicamentosa;
4) Fisioterapia dermatologica;
5) Cosmetologia;
6) Chirurgia plastica riparatrice;
7) Igiene e profilassi delle malattie cutanee e veneree e relativa legislazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1969

SARAGAT

FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Atti del Governo, Registro n. 230, *foglio n.* 164. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1969, n. **989**.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'ente morale « Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno », con sede in Trieste.

N. 989. Decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1969, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'ente morale « Centro di documentazione per il commercio internazionale del legno », con sede in Trieste.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 *dicembre* 1969
Atti del Governo, registro n. 230, *foglio n.* 167. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1969.

Sostituzione di un componente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 1° luglio 1965, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto successivo, con il quale è stata rinnovata, per il quinquennio 16 luglio 1965 - 15 luglio 1970, la commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti;

Letta la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 42514/9090 del 6 ottobre 1969, con la quale si designa a componente la detta commissione il dottor Giovanni Squitieri, primo referendario della Corte dei conti, in sostituzione del dott. Nicodemo Operamolla, destinato ad altro incarico;

Decreta:

Il dott. Giovanni Squitieri, primo referendario della Corte dei conti, è nominato componente della commissione centrale per i revisori ufficiali dei conti per il quinquennio 16 luglio 1965 - 15 luglio 1970, in sostituzione del dott. Nicodemo Operamolla.

Roma, addì 30 ottobre 1969

Il Ministro: GAVA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *dicembre* 1969
Registro n. 34 *Grazia e giustizia, foglio n.* 57

(11925)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1969.

Sostituzione di un membro del comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 29 aprile 1949, n. 264, contenente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati;

Visto il decreto ministeriale 1° aprile 1969 con il quale è stato costituito il comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato, ai sensi dell'art. 4 della citata legge 29 aprile 1949, n. 264;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 lu-

glio 1969, registro n. 6, foglio n. 340, con il quale il dott. Cesare Pilia è stato nominato direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il proprio provvedimento 24 settembre 1969, con il quale a decorrere dalla stessa data, il prof. Danilo Guerrieri è stato preposto alla direzione generale dei rapporti di lavoro ed il dott. Cesare Pilia alla direzione generale del collocamento della manodopera;

Decreta:

Il dott. Cesare Pilia, direttore generale del collocamento della manodopera, è chiamato a far parte del comitato consultivo per l'assistenza ai lavoratori migranti all'interno dello Stato, citato nelle premesse, in qualità di presidente, in sostituzione del prof. Danilo Guerrieri, chiamato ad altro incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 novembre 1969

Il *Ministro*: DONAT-CATTIN

(11886)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita nel comune di Polino.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica, compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, l'abitato del comune di Polino e parte del territorio limitrofo;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Polino;

Vista l'opposizione, presentata a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, da parte di alcuni proprietari tramite l'associazione degli industriali, opposizione che si dichiara respinta;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché costituita da una graziosa cittadina della montagna ternana, ubicata su un aspro colle roccioso dagli scoscesi dirupi, conserva ancora le caratteristiche medioevali determinate principalmente dalla Rocca quattro-cinquecentesca a pianta triloba ed ubicata al vertice del Colle, dall'edificio dell'antico Signore del luogo (sec. XVII con pregevoli stemmi) e dalla Parrocchiale i cui altari recano affreschi del XVII secolo, venendo a formare il tutto un insieme di valore estetico e tradizionale nonché un quadro naturale di eccezionale bellezza;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Polino (Terni) — costituito dal Borgo medioevale e dal sottostante colle — ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è distinta dal seguente foglio catastale del comune di Polino:

Foglio n. 2 - Tutto il foglio escluse le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 118, 278, 279, 280, 281 e 295.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Polino provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Terni

Verbale della riunione del giorno 19 aprile 1968

A seguito della convocazione da parte del soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita la commissione provinciale delle bellezze naturali, il giorno 19 aprile 1968 alle ore 17 negli uffici dell'amministrazione provinciale di Terni.

(*Omissis*).

Il territorio da sottoporre a tutela è distinto dalle particelle dell'allegato foglio catastale del comune di Polino:

Foglio n. 2 - Tutto il foglio escluse le particelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 118, 278, 279, 280, 281 e 295.

(11950)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona sita in comune di Terni.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Terni per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 19 aprile 1968, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona di S. Erasmo nella frazione di Cesi del comune di Terni;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Terni;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituendo un naturale complemento della duecentesca chiesa di S. Erasmo — sita nel centro — nonché dell'eccezionale complesso umbro formato dalla cinta a blocchi squadrati dell'area poligonale arcaica, offre un insieme di eccezionale valore paesistico godibile da numerosi punti di vista e belvedere;

Decreta:

La zona di S. Erasmo, frazione di Cesi, sita nel territorio del comune di Terni, ha notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è distinta in catasto come segue:

Foglio 28 - particelle: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 43, 44 e 45.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Terni.

La soprintendenza ai monumenti e gallerie di Perugia curerà che il comune di Terni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 6 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: LIMONI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Terni

Verbale della riunione del giorno 19 *aprile* 1968

A seguito della convocazione da parte del soprintendente ai monumenti e gallerie dell'Umbria, si è riunita la commissione provinciale delle bellezze naturali il giorno 19 aprile 1968 alle ore 16,30, negli uffici dell'amministrazione provinciale di Terni.

(*Omissis*).

Udita la relazione del vice presidente, dopo ampia discussione, la commissione propone di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, per il disposto di cui al comma n. 3 e 4 dell'art. 1, la zona di S. Erasmo nella frazione di Cesi in comune di Terni (dove è situata la Chiesa omonima) che per la sua posizione, dalla quale si ha un ampia visione della pianura Terni-Narni con tutti gli insediamenti edilizi e industriali, costituisce un complesso di cose immobili e di bellezze naturali che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale.

Il territorio da sottoporre a tutela è distinto dalle particelle sottoelencate dell'allegato foglio catastale del comune di Terni:

Foglio 28, particelle: 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 43, 44 e 45.

(11951)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1969.

Decorrenza della nomina di un membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il decreto legislativo 23 maggio 1964, n. 655, recante norme per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi economici e popolari costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo;

Visto il decreto ministeriale n. 466, in data 15 gennaio 1966, con il quale ai sensi degli articoli 19 e 20 del citato decreto legislativo è stata costituita presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Trieste la commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare;

Visto il decreto ministeriale n. 932 del 28 aprile 1969, con il quale l'avv. Giovanni Galletto è stato nominato membro della commissione regionale di vigilanza in parola, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Stipo;

Considerato che la sostituzione di cui sopra ha avuto effetto con decorrenza del 10 febbraio 1969 e che, pertanto, occorre provvedere a modificare in tal senso il menzionato decreto ministeriale n. 932;

Decreta:

Ad integrazione di quanto stabilito con il decreto ministeriale n. 932 in data 28 aprile 1969, l'avv. Giovanni Galletto è membro della commissione regionale di vigilanza per l'edilizia economica e popolare per il Friuli-Venezia Giulia dal 10 febbraio 1969.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11990)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.

Classificazione tra le comunali di una strada in provincia di Ascoli Piceno.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto l'atto n. 11 del 25 maggio 1969, con il quale il comune di Force ha deliberato di classificare comunale la strada di bonifica « lungo il torrente Pallone e diramazioni per le località " Le Case e Santo Stefano „ », per una lunghezza complessiva di km. 8+220;

Visto il voto n. 1466 dell'8 settembre 1969 emesso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, con il quale il detto consesso ha espresso parere favorevole alla classificazione tra le comunali della strada in parola;

Ritenuto che per la strada suindicata ricorrono le condizioni volute dagli artt. 7 e 10 della citata legge 12 febbraio 1958. n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada di bonifica « lungo il torrente Pallone e diramazioni per le località "Le Case e Santo Stefano„ », della lunghezza di km. 8+220, è classificata comunale ed inclusa nell'elenco delle strade del comune di Force (Ascoli Piceno).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11826)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1969.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Pesaro e Urbino.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la delibera n. 6013 del 3 settembre 1966, con la quale il comune di Sassocorvaro ha chiesto di classificare tra le provinciali la strada comunale « San Donato in Tavaglione-bivio Molino Bellucci », della lunghezza di km. 9+000 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario);

Visto il voto n. 1305 del 21 luglio 1969, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha riconosciuto che la strada in parola possiede i requisiti voluti dall'art. 4 della succitata legge n. 126;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse della lunghezza di km. 9+000, è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1969

Il Ministro: NATALI

(11827)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi agli oggetti esposti nella V Mostra mercato nazionale dell'alimentazione e della gastronomia, in Torino.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella V Mostra mercato nazionale dell'alimentazione e della gastronomia Al + Com 70, che avrà luogo a Torino dal 16 al 25 gennaio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(11885)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi agli oggetti esposti nel IV Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'oltremare, in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel IV Exposudhotel - Salone delle attrezzature alberghiere turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'oltremare, che avrà luogo a Napoli dal 31 gennaio all'8 febbraio 1970 godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(11884)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi agli oggetti esposti all'VIII Salone internazionale del giocattolo, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'VIII Salone internazionale del giocattolo, che avrà luogo a Milano, dal 1° all'8 febbraio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(11882)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi agli oggetti esposti nel II MACEF - Levante, in Bari.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel II MACEF - Levante, che avrà luogo a Bari dal 31 gennaio al 3 febbraio 1970, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 12 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: SAVIO

(11883)

ORDINANZA MINISTERIALE 12 dicembre 1969.

Proroga del termine per la profilassi vaccinale obbligatoria dell'afta epizootica.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decerto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista l'osservanza ministeriale 8 maggio 1969;

Considerate le sfavorevoli condizioni atmosferiche e la recrudescenza della forma influenzale umana che ostacola l'attività dei veterinari operatori;

Ordina:

Art. 1.

Il termine per il completamento del primo periodo delle operazioni di vaccinazione antiaftosa previsto al 15 dicembre dall'ordinanza ministeriale 8 maggio 1969, citata nelle premesse, è prorogato al 31 gennaio 1970.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1969

Il Ministro: RIPAMONTI

(12100)

DECRETO PREFETTIZIO 28 novembre 1969.

Sostituzione di un componente il consiglio provinciale di sanità di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visto il decreto n. 1083, in data 11 luglio 1968, e successive modifiche, relativo alla nomina del consiglio provinciale di sanità;

Considerato che il dott. Luigi Giusberti, componente della commissione in rappresentanza dell'I.N.P.S., è stato trasferito ad altra sede, e che pertanto, occorre provvedere alla sua sostituzione;

Vista la lettera della sede provinciale di detto istituto, in data 22 novembre 1969;

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 77;

Decreta:

Il dott. Giovanni Mandolino, direttore della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Ravenna, è nominato componente del Consiglio provinciale di sanità, in sostituzione del dott. Luigi Giusberti, trasferito ad altra sede.

Ravenna, addì 28 novembre 1969

Il prefetto: POPPI

(11952)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ente economico della montagna e molino del popolo del Casentino », con sede in Poppi.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 3 dicembre 1969, è stata disposta la nomina del comitato di sorveglianza della liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Ente economico della montagna e molino del popolo del Casentino », con sede in Poppi, frazione Ponte a Poppi (Arezzo), composto dai signori:

Baiocchini Roberto, presidente;

Brogi Angelo e Sassoli Dante, membri.

(11992)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Stenico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di Stenico (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.400.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12075)

Autorizzazione al comune di Serino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1969, il comune di Serino (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.220.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12076)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità ed interessi dovuti per i terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Opera per la valorizzazione della Sila

Con decreto ministeriale 24 ottobre 1969, n. 6422/4326, registrato alla Corte dei conti in data 28 novembre 1969, registro n. 17 Agricoltura, foglio n. 94, è stata definitivamente riliquidata — ai sensi dell'art. 4, comma 2° e segg., della legge 15 marzo 1956, n. 156 — in L. 4.237.779 (lire quattromilioniduecentotrentasettemilasettecentosettantanove), l'indennità per i terreni espropriati in agro del comune di Parenti (Cosenza), della superficie di ettari 158.15.68 nei confronti della ditta LEOCATA Costanza Elisa di Filippo e trasferiti in proprietà all'Opera per la valorizzazione della Sila, in forza del decreto presidenziale 4 novembre 1951, n. 1238, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 275 del 29 novembre 1951 (supplemento ordinario n. 2).

Detta somma viene corrisposta — al netto dell'importo, arrotondato, di L. 1.280.000, già liquidato con decreto ministeriale 19 settembre 1957, n. 3083/987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 30 gennaio 1958) — nella misura di L. 2.957.779.

Con lo stesso decreto ministeriale sono stati, inoltre, determinati ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 156, gli interessi relativi al predetto indennizzo nella misura di L. 2.547.634 (lire duemilionicinquecentoquarantasettemilaseicentotrentaquattro).

La suddetta differenza di indennità e gli interessi vengono corrisposti in titoli del prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 5.500.000 (lire cinquemilionicinquecentomila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Cassa di risparmio di Calabria, sede di Cosenza, e saranno svincolati dal competente tribunale ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224, osservate le norme di cui agli articoli 5 e 8 della legge 15 marzo 1956, n. 156.

L'avviso di cui all'art. 5, primo comma, della citata legge n. 156, concernente la determinazione di tale indennità e la decorrenza dei relativi interessi è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 21 aprile 1969 e n. 133 del 27 maggio 1969.

(11850)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Avviso per smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n. 29

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse puo ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEI CERTIFICATI	Capitale nominale
			Lire
B. T. N. 5% (1977)	6377	Valentino Maria Saveria, nata a Trentola Ducenta il 5 gennaio 1937, moglie di De Paola Antonio, nato a Trentola Ducenta il 27 agosto 1930, domiciliata in Aversa (Caserta). *Annotazione*: Vincolata per dote della titolare giusta domanda 30 gennaio 1969 di Cannavale Tommaso, notaio a Trentola Ducenta .	500.000

Roma, addì 4 dicembre 1969

(11870)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 246

Corso dei cambi del 31 dicembre 1969 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	627,77	627,10	627,50	625,50	627 —	—	626,50	625,50	627,77	627,50
$ Can.	584,60	583,50	583,75	582,40	583,60	—	583 —	582,40	584,60	584,50
Fr. Sv.	145,09	145,10	145,30	144,69	145,125	—	144,70	144,69	145,09	145 —
Kr. D.	83,82	83,75	83,90	83,65	83,80	—	83,80	83,65	83,82	83,80
Kr. N.	87,93	87,80	87,90	87,70	87,80	—	87,80	87,70	87,93	87,90
Kr. Sv.	121,51	121,40	121,53	121,16	121,20	—	121,50	121,16	121,51	121,50
Fol. .	172,98	172,95	173 —	172,68	172,80	—	172,95	172,68	172,98	172,98
Fr. B. .	12,63	12,63	12,6525	12,63	12,60	—	12,65	12,63	12,63	12,63
Franco francese	112,93	112,77	112,85	112,60	112,70	—	112,90	112,60	112,93	112,90
Lst.	1506,80	1505,70	1506,60	1501,50	1504,50	—	1504,75	1501,50	1506,80	1506 —
Din. occ.	170,12	169,95	170,12	169,55	169,90	—	169,75	169,55	170,12	170,05
Scell. Austr. .	24,30	24,30	24,30	24,15	24,30	—	24,27	24,15	24,30	24,30
Escudo Port.	22,07	22,05	22,10	22,02	22,15	—	22,075	22,02	22,07	22,07
Peseta Sp. .	8,97	8,97	8,99	8,85	9 —	—	8,9725	8,85	8,97	8,97

Media dei titoli del 31 dicembre 1969

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	99,25
Redimibile 3,50 % 1934 .	99,275
» 3,50 % (Ricostruzione)	82,675
» 5 % (Ricostruzione)	93,775
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,775
» 5 % (Città di Trieste)	93,35
» 5 % (Beni Esteri)	89,95
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	99 —
» 5,50 % » » 1968-83	99,575
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976 .	97,775
» » » 5,50 % 1976 .	99,85
» » » 5 % 1977 . .	99,275
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1977 . .	99,475
» » » 5,50 % 1978 .	99,375
» » » 5,50 % 1979 .	99,775
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1970) .	100 —
» 5 % (» 1° gennaio 1971) .	99,425
» 5 % (» 1° aprile 1973)	97,90
» 5 % (» 1° aprile 1974)	97,25
» 5 % (» 1° aprile 1975)	96,825
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,10
» 5 % (» 1° gennaio 1977) .	95,45
» 5 % (» 1° aprile 1978)	95,60

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 dicembre 1969

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	626 —
1 Dollaro canadese	582,70
1 Franco svizzero .	144,695
1 Corona danese	83,725
1 Corona norvegese	87,75
1 Corona svedese .	121,33
1 Fiorino olandese	172,815
1 Franco belga .	12,64
1 Franco francese	112,75
1 Lira sterlina .	1503,125
1 Marco germanico	169,65
1 Scellino austriaco .	24,21
1 Escudo Port. .	22,047
1 Peseta Sp. .	8,911

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione alla Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Marano, in liquidazione coatta, a cedere alcune attività alla Banca credito campano, società per azioni con sede in Giugliano.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visti gli articoli 54 e 55 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro per il tesoro in data 25 agosto 1969 che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Marano (Napoli), e pone la stessa in liquidazione secondo le norme di cui al titolo 7°, capo 3° del su menzionato regio decreto-legge;

Vista la deliberazione, adottata dal commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana di Marano, di concerto con il comitato di sorveglianza, in data 8 novembre 1969, volta alla cessione di alcune attività aziendali alla Banca credito campano, società per azioni con sede in Giugliano (Napoli), nonchè delle residue attività e delle passività alla Banca Fabbrocini, società per azioni con sede in Terzigno (Napoli);

Vista la deliberazione in data 12 novembre 1969 del consiglio di amministrazione della Banca credito campano con la quale la stessa ha consentito a rendersi cessionaria di alcune attività della predetta cassa rurale;

Ritenuta l'opportunità, allo scopo di agevolare la chiusura della liquidazione della Cassa rurale ed artigiana di Marano, e nell'interesse dei creditori, di autorizzare la stessa a cedere le attività medesime alla suddetta Banca credito campano;

Dispone:

La Cassa rurale ed artigiana di Marano, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Marano (Napoli) in liquidazione coatta, è autorizzata a cedere alcune attività alla Banca credito campano, società per azioni con sede in Giugliano (Napoli), in conformità della convenzione all'uopo stipulata fra i legali rappresentanti degli enti interessati in data 13 novembre 1969 a rogito avv. Alessandro Chieffi notaio in Napoli, iscritto nel ruolo del collegio notarile di Napoli, registrata a Napoli il 14 novembre 1969 al n. 16759 mod. 71/*M*.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 dicembre 1969

Il Governatore: CARLI

(11838)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe (categoria direttiva - ruolo legale).

NORME DI ESPLETAMENTO

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe nel ruolo legale della categoria direttiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, siano in possesso dei requisiti sottoindicati:

A) diploma di laurea in giurisprudenza.
Iscrizione all'albo dei procuratori legali.

Gli aspiranti non dovranno essere vincolati da alcun rapporto d'impiego, sia pubblico che privato, salvo che si tratti di professori e di assistenti delle università e degli altri istituti superiori e di professori degli istituti secondari dello Stato ovvero di avvocati e procuratori assunti come tali da enti pubblici ed addetti ad uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti stessi.

L'amministrazione si riserva di accertare in ogni momento che effettivamente i candidati non siano vincolati da alcun rapporto d'impiego pubblico o privato;

B) età non superiore a 35 anni.
Tale limite di età è elevato:

a) di cinque anni per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-1945, per i partigiani combattenti, per i cittadini deportati o internati dal nemico, per i profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, e successive modificazioni ed estensioni, e per tutti coloro che abbiano titolo, per norma di legge, a fruire dei benefici accordati ai combattenti dalle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se amnistiati;

b) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

c) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

d) a 44 anni:

1) per i decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare e per i promossi per merito di guerra;

2) per i capi di famiglia numerosa, intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra.

L'elevazione di cui alla lettera *a)* si cumula con le elevazioni di cui alle lettere *b)* e *c)* ed al n. 2) della lettera *d)*, purchè complessivamente non si superino i 45 anni di età; le elevazioni indicate alle lettere *b)*, *c)* ed al n. 1) della lettera *d)* si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 45 anni;

e) a 45 anni, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

2) per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi 5 anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

f) a 55 anni, ritenendosi del pari assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

1) per i mutilati ed invalidi di guerra e per tutti coloro ai quali, per norma di legge, siano stati estesi i benefici accordati agli invalidi di guerra dalle disposizioni in vigore. Non sono ammessi al beneficio gli invalidi iscritti alla 9ª e 10ª categoria delle pensioni di guerra, di cui al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª, nonchè gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci 4 e da 6 a 11 della tabella stessa; non sono inoltre ammessi al beneficio gli invalidi per lesioni di cui alla tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, ad eccezione di quelli contemplati nelle voci da 4 a 10 della tabella stessa;

2) per gli appartenenti alle altre categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove dei caduti in guerra o per servizio o per lavoro ecc.);

3) per i profughi che siano disoccupati (legge 27 febbraio 1958, n. 130 artt. 1 e 3 e successive modificazioni ed integrazioni);

g) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944), purchè essi non superino i 45 anni.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o d'autorità senza essere contemporaneamente reimpiegati come civili;

C) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

D) aver sempre tenuto buona condotta.

L'istituto si riserva di accertare in qualsiasi momento il requisito della buona condotta e di escludere dal concorso coloro che non risultassero in possesso del requisito stesso;

E) godimento dei diritti politici;

F) siano in posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva e nei riguardi degli obblighi del servizio militare;

G) sana e robusta costituzione fisica.

Art. 3.
Presentazione delle domande - Termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso dovranno essere presentate o dovranno pervenire in piego raccomandato alla direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (Servizio personale - Ufficio 2° Sezione 1ª), viale dell'Agricoltura - 00100 Roma (EUR), entro e non oltre il quarantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica. Qualora il termine venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.*

Delle domande presentate a mano direttamente al competente ufficio durante il normale orario di lavoro sarà rilasciata ricevuta.

La data di arrivo delle domande fatte pervenire per posta è stabilita dal timbro a calendario apposto dall'istituto sulle domande stesse.

Non saranno ammessi al concorso i candidati le cui domande perverranno — per qualsiasi motivo — alla direzione generale dell'istituto dopo il suddetto termine (anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio dell'istituto).

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione delle domande e quindi il ritardo nell'arrivo di esse non sarà *per alcun motivo* ritenuto giustificato.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato al presente bando, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data ed il luogo di nascita.

Gli aspiranti che, avendo superato il 35° anno di età, chiedano l'ammissione al concorso perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera B) *dell'art. 2, dovranno indicare in base a quale titolo abbiano diritto alla elevazione del limite massimo di età;*

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune ove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) di non aver riportato condanne penali, ovvero le eventuali condanne penali riportate (anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ed i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza con l'indicazione dell'università che lo ha rilasciato e della data in cui è stato conseguito;

g) la data della iscrizione all'albo dei procuratori legali. Essi devono altresì dichiarare di non essere vincolati da alcun rapporto d'impiego salve le eccezioni previste dall'art. 2 del bando;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

l) l'indirizzo (comprensivo del numero di codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'istituto non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte degli aspiranti o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'istituto stesso;

m) *di essere disposti in caso di nomina a raggiungere qualsiasi destinazione.*

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per gli aspiranti che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza.

La firma potrà essere altresì autenticata dal funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda stessa quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

Art. 4.
Presentazione dei titoli - Termine e modalità

Agli effetti dell'attribuzione dell'apposito punteggio per i titoli di cui al successivo art. 7 i concorrenti dovranno allegare alla domanda:

1) il certificato delle votazioni conseguite nell'esame di laurea e nei singoli esami del corso di laurea;

2) i certificati comprovanti il possesso di titoli accademici, scientifici e professionali (quali, ad esempio, il certificato di abilitazione all'esercizio professionale con la votazione riportata nel relativo esame, i titoli relativi a concorsi, a borse di studio, alle frequenze a corsi vari di studio, a servizi prestati, ecc.);

3) le pubblicazioni a stampa (da esibirsi in duplice esemplare);

4) ogni altro titolo che essi riterranno opportuno produrre nel loro interesse;

5) l'elenco in duplice copia dei titoli e delle pubblicazioni eventualmente allegati alla domanda.

Non sarà tenuto conto dei titoli e delle pubblicazioni che perverranno oltre il termine utile per la presentazione delle domande.

Non sono consentiti tramiti, nemmeno di pubbliche amministrazioni, nella trasmissione dei documenti e quindi il ritardo nell'arrivo di essi non sarà per alcun motivo ritenuto giustificato.

Art. 5.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice sarà nominata dal presidente dell'istituto e, in rapporto al numero dei candidati, potrà essere suddivisa in sottocommissioni.

Art. 6.
Prove d'esame

Gli esami consisteranno:

a) in quattro prove scritte, che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto e procedura penale;

b) in cinque prove orali che verteranno rispettivamente sulle seguenti materie:

1) diritto privato;
2) diritto amministrativo;
3) diritto processuale civile;
4) diritto e procedura penale;
5) diritto del lavoro e legislazione sociale.

La commissione giudicatrice stabilirà preventivamente l'ordine di svolgimento delle prove scritte, la durata delle prove d'esame ed i criteri per la valutazione dei titoli.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato in tempo utile ai candidati ammessi al concorso mediante lettera raccomandata e comunque mediante pubblicazione di apposito avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati dovranno presentare uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta d'identità; tessera postale; porto d'armi; passaporto, patente automobilistica; libretto ferroviario personale; fotografia recente, applicata su carta da bollo da L. 400, con la firma autenticata dal sindaco o da notaio.

Art. 7.
Votazioni minime

Saranno ammessi alle prove orali soltanto i candidati che avranno riportato una media di almeno settanta punti su 100 nelle prove scritte e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove orali verrà data comunicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Saranno considerati idonei soltanto i candidati che nelle prove orali avranno riportato una media di almeno settanta punti su cento e non meno di sessanta punti su cento in ciascuna di esse.

Al termine di ogni seduta dedicata alle prove orali la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata.

L'elenco sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione verrà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.

Il punteggio per i titoli non potrà superare i novanta punti.

La votazione complessiva sarà costituita dalla somma dei punti riportati nelle prove scritte, nelle prove orali e nella valutazione dei titoli.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

I candidati che avranno superato le prove orali dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di venti giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione che verrà loro inviata, i documenti — prescritti dal successivo art. 9 — comprovanti il possesso dei titoli di preferenza o di precedenza nella nomina.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi — semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine di cui al precedente comma — anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande.

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Nei casi di parità di votazione saranno preferiti nell'ordine:

1) gli insigniti di medaglia al valor militare;
2) i mutilati e gli invalidi di guerra ex combattenti;
3) i mutilati e gli invalidi per fatto di guerra;
4) i mutilati e gli invalidi per servizio;
5) i mutilati e gli invalidi del lavoro;
6) gli orfani di guerra;
7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
8) gli orfani dei caduti per servizio;
9) gli orfani dei caduti sul lavoro;
10) i feriti in combattimento;
11) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonchè i capi di famiglia numerosa;

12) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
13) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
14) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio;
15) i figli dei mutilati e degli invalidi del lavoro;
16) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti in guerra;
17) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per fatto di guerra;
18) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti per servizio;
19) le madri e le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti sul lavoro;
20) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
21) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, alle dipendenze dell'istituto;
22) i coniugati, con riguardo al numero dei figli;
23) i mutilati e gli invalidi civili;

A parità di titoli, la preferenza è determinata:

a) dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli;

b) dall'età.

Nella formazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei sarà tenuto conto delle riserve di posti previste dalle disposizioni di legge vigenti in favore di particolari categorie di cittadini (ex combattenti e assimilati; appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482; capi di famiglia numerosa).

Art. 9.

Titoli di preferenza e precedenza - Documentazione

I concorrenti, sotto pena di decadenza dai benefici relativi, dovranno produrre nei termini e per gli effetti di cui al precedente art. 8 e successivo art. 10 i seguenti documenti:

1) insigniti di medaglia al valor militare: originale o copia autentica del brevetto;

2) mutilati o invalidi di guerra o per fatto di guerra: decreto di concessione della relativa pensione, ovvero certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

3) mutilati o invalidi per servizio: decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa, la categoria e la voce della invalidità, ovvero mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale gli aspiranti hanno contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 1948);

4) mutilati ed invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

5) orfani di guerra o di caduti per fatto di guerra: certificato di iscrizione nell'elenco generale tenuto a cura dei comitati provinciali dell'Opera nazionale orfani di guerra a mente dell'art. 8 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

6) orfani di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale circostanza, ovvero certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

7) orfani di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

8) feriti in combattimento: originale o copia autentica del brevetto;

9) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

10) capi di famiglia numerosa: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza da cui risulti che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, considerando tali anche i figli caduti in guerra;

11) figli di mutilati o di invalidi di guerra o per fatto di guerra: attestato dell'Opera nazionale invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore invalido, qualora questi sia iscritto nei ruoli previsti dall'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375 modificata con legge 5 marzo 1963, n. 367, comprovante l'iscrizione del medesimo nei ruoli stessi e la categoria di pensione. I figli degli invalidi non iscritti nei ruoli di cui sopra dovranno produrre la dichiarazione mod. 69, rilasciata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore invalido, nonchè un documento da cui risulti lo stato di filiazione.

In luogo dei predetti documenti i candidati potranno presentare un certificato in carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione di guerra, con l'indicazione della relativa categoria, nonchè lo stato di filiazione;

12) i figli di mutilati o di invalidi per servizio: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Unione nazionale mutilati per servizio, ovvero un certificato, su carta bollata rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante che il genitore fruisce di pensione per causa di servizio, nonchè lo stato di filiazione, ovvero mod. A. V. 19-*bis* rilasciato dalla direzione provinciale dell'O.N.I.G.;

13) figli di mutilati o di invalidi del lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, da cui risulti la iscrizione del genitore negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851.

In luogo di tale documento potranno essere prodotti una dichiarazione della stessa associazione attestante che il genitore è mutilato o invalido del lavoro ovvero certificato rilasciato dal competente istituto assicuratore. Da tali documenti dovrà risultare la misura della riduzione della capacità lavorativa.

Ai documenti di cui sopra il candidato dovrà allegare certificazione attestante lo stato di filiazione;

14) vedove di guerra: mod. 331 rilasciato dalla direzione generale delle pensioni di guerra, nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra, ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

15) vedove di caduti per causa di servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il coniuge deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

16) madri e sorelle vedove o nubili di caduti in guerra o per fatto di guerra o per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del comune di residenza attestante tale qualità;

17) vedove non rimaritate di caduti sul lavoro: dichiarazione rilasciata dalla competente sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

18) madri e sorelle vedove o nubili di caduti sul lavoro: certificazione rilasciata dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro ovvero dal competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè idonea certificazione attestante il rapporto di parentela e lo stato civile dell'interessata;

19) ex combattenti od assimilati:

a) per coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936: dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

b) per gli ex combattenti della guerra 1940-45, partigiani combattenti e sminatori: dichiarazione integrativa o notificazione di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello stato maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/Od 6 dell'8 luglio 1948 dello stato maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om del 3 luglio 1948 dello stato maggiore della Marina, ovvero foglio matricolare o stato di servizio aggiornati;

20) reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno la loro residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

21) profughi: i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante un'attestazione rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117. Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legi-

slativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104. I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia potranno anche produrre il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa orientale.

I rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

22) coniugati o vedovi con o senza prole: stato di famiglia di data recente rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

23) mutilati o invalidi civili: dichiarazione rilasciata a norma dell'art. 6 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539.

In luogo dei documenti specificati nei punti 11), 12) *e* 13) i candidati potranno produrre un certificato attestante l'iscrizione del genitore mutilato o invalido (allegando idonea documentazione da cui risulti lo stato di filiazione) negli appositi elenchi istituiti ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482 presso gli uffici provinciali del lavoro.

Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva del posto) gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili di guerra, invalidi per servizio, invalidi del lavoro, invalidi civili, orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro, sordomuti, profughi) che siano disoccupati dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti per ciascuna delle suddette categorie ai sensi dell'art. 19 della legge medesima presso gli uffici provinciali del lavoro.

La presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o irregolarmente compilati comporterà, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici. Le copie dei certificati originali dovranno essere debitamente autenticate.

Art. 10.

Presentazione dei documenti da parte dei vincitori e visita medica

La graduatoria di merito e le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso saranno sottoposte all'approvazione del comitato esecutivo dell'istituto, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati risultati vincitori dovranno presentare o far pervenire, nel termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione dell'apposita comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea in giurisprudenza.

In luogo di detto diploma è data facoltà di produrre ai sensi degli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, copia autentica, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è stato depositato l'originale, nonchè da notaio, cancelliere o segretario comunale. L'autenticazione può essere fatta anche a cura dell'ufficio al quale deve essere prodotto il documento.

Ove detto diploma non sia stato ancora rilasciato dalla competente università, ovvero sia stato smarrito, potrà essere prodotto il relativo certificato sostitutivo. Non sarà ritenuta valida a tal fine la produzione di certificati che non rechino espressa menzione di essere rilasciati in sostituzione, a tutti gli effetti, del diploma originale;

b) certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante che l'iscrizione all'albo ha avuto luogo prima della data di scadenza del termine per la presentazione delle domande ed è continuata ininterrottamente fino alla data del rilascio del certificato.

I candidati che siano vincolati da un rapporto di pubblico impiego devono inoltre presentare un certificato dell'ente da cui dipendono, in carta bollata, dal quale risulti che sono stati assunti in qualità di professori o di assistenti delle università e di altri istituti superiori o, in qualità di professori di istituti secondari dello Stato, ovvero come avvocati o procuratori legali e che sono addetti agli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso l'ente stesso;

c) estratto per riassunto dell'atto di nascita in carta bollata.

Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I concorrenti i quali, avendo superato il 35° anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari previsti dalla lettera *B*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno produrre nel termine perentorio suddetto i documenti comprovanti il possesso dei requisiti predetti nelle forme previste dall'art. 9 ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della preferenza o della precedenza nella nomina a termine del precedente art. 8.

Coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia in cui hanno residenza; il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti, tra l'altro, la data di cessazione del rapporto di impiego con detti enti.

I sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta da bollo da L. 400, dell'autorità militare;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata. Il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) copia agggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Qualora gli aspiranti, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo.

All'accertamento del requisito della buona condotta provvederà d'ufficio l'amministrazione, ai sensi delle disposizioni vigenti.

I documenti di cui alle lettere b), d), e) *ed* f) *dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.*

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

Ai fini dell'accertamento del possesso del requisito della sana e robusta costituzione fisica, i candidati risultati vincitori saranno sottoposti a visita medica da sanitari dell'istituto.

Art. 11.

Nomina ed assunzione in servizio

Il comitato esecutivo, dopo che sarà stato accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, procederà alla nomina dei vincitori.

I candidati che pur avendo conseguito l'idoneità, non risultino compresi tra i vincitori, non acquistano alcun diritto a ricoprire i posti eventualmente vacanti nel ruolo ne quelli che si renderanno successivamente disponibili.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo, concernenti l'approvazione delle graduatorie del concorso e la nomina dei candidati vincitori o di eventuali idonei, da pubblicarsi nel « Bollettino ufficiale del personale » dell'istituto, non è ammesso ricorso ad alcun organo dell'istituto stesso.

I vincitori del concorso dovranno prestare servizio di prova per la durata di sei mesi.

Il rapporto d'impiego con l'istituto e regolato con contratto individuale della durata di cinque anni, che sarà stipulato dopo che sia stato superato lodevolmente, a giudizio insindacabile del comitato esecutivo, il periodo di prova.

I vincitori che nel termine stabilito non assumano servizio nella residenza assegnata saranno dichiarati rinunciatari al posto.

Ai candidati nominati sarà assegnata la retribuzione spettante al personale con la qualifica iniziale del ruolo legale della categoria direttiva, e cioè lo stipendio mensile lordo di L. 147.000 per tredici mensilità (comprensivo dell'assegno provvisorio pari al 5% dello stipendio e ad esso equiparato ad ogni effetto), l'indennità speciale mensile lorda di L. 15.000 e le competenze e gli onorari professionali, liquidabili ai singoli interessati ai sensi dell'art. 35 del regolamento per il personale, l'indennità integrativa speciale mensile (attualmente di L. 10.200), l'acconto mensile di L. 10.000 lorde di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale n. 39 del 29 maggio 1969, nonchè le eventuali quote di aggiunta di famiglia, nella stessa misura di quelle attribuite al personale statale. Inoltre, sarà corrisposta una gratificazione annuale nella misura massima di due mensilità dello stipendio e delle quote di aggiunta di famiglia, da erogare nel mese di giugno in relazione al servizio prestato nei dodici mesi precedenti ed alle note di qualifica riportate.

Per disposizione regolamentare non è consentito l'esercizio della libera professione.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il presidente: FANELLI

ALLEGATO

Alla Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale - Servizio personale - Ufficio 2° - Sezione 1ª - Viale dell'Agricoltura (EUR) 00100 ROMA

l . sottoscritt . .
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) (1)
nat . a . il . *domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso per esami e per titoli a quindici posti di procuratore legale di 2ª classe* (categoria direttiva - ruolo legale).

A tal fine .l. sottoscritt. dichiara:

a) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

b) di essere inscritt. nelle liste elettorali del comune di (2) .;

c) di non aver riportato condanne penali (3);

d) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguito il .
(indicare giorno, mese ed anno)
presso .,
(l'indirizzo dell'università)

e) di essere iscritto ininterrottamente all'albo dei procuratori legali dal .,

f) di essere, nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione:
. . .,

g) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (4):
. . .,

h) di essere residente nel comune di
(provincia di .) (5)

.l. sottoscritt. unisce alla presente domanda i titoli e le pubblicazioni che intende far valere ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dall'art. 7 del bando e che risultano indicati nell'elenco in duplice copia allegato alla domanda stessa.

In caso di nomina .l. sottoscritt. si impegna a raggiungere qualsiasi residenza.

In relazione all'art. 2 del bando .l. sottoscritt. dichiara di non essere vincolat. da alcun rapporto d'impiego sia pubblico che privato (6).

l. *sottoscritt. chiede che ogni comunicazione relativa al* presente concorso venga inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni successive e riconoscendo che l'istituto non assume alcuna responsabilità in caso di irreperibilità del destinatario:

indirizzo . . . .
(comprensivo del numero di codice di avviamento postale)

Luogo e data . . . .

Firma
. . . .
da autenticarsi (7)

---

(1) Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito, il nome e cognome propri.

(2) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste stesse.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate e gli estremi delle sentenze di condanna (anche se sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale a richiesta di privati ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione) ovvero i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'art. 2 del bando.

(5) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno indicare anche la precedente residenza.

(6) In sostituzione della dichiarazione di cui al testo, i candidati, ove del caso, devono dichiarare l'attività di insegnamento eventualmente svolta o presso quale ente pubblico sono stati assunti come avvocati o procuratori per essere addetti ad uffici legali.

(7) La firma dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale. Per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza. La firma potrà essere altresì autenticata dai funzionario dell'istituto delegato a ricevere la domanda quando questa venga presentata personalmente dal candidato.

(11777)

MINISTERO DELLA DIFESA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande del concorso per il reclutamento di cento tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali medici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 7 luglio 1969, registro n. 18 Difesa, foglio n. 376, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici;

Considerato che le prove di esame del concorso suddetto non sono state ancora fissate;

Tenuto conto del fatto che il numero delle documentate domande presentate per l'ammissione al concorso stesso è deficitario rispetto al numero dei posti messi a concorso;

Ravvisata pertanto l'opportunità che il termine di scadenza per la presentazione delle documentate domande venga riaperto nell'interesse dell'Amministrazione per consentire una maggiore affluenza di candidati ai fini di una migliore selezione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di cento tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali medici indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 16 agosto 1969, è riaperto fino al 31 gennaio 1970.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 novembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1969
Registro n. 33, *foglio n.* 52

(12102)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande del concorso per il reclutamento di dieci tenenti in servizio permanente effettivo nel servizio sanitario - ruolo ufficiali chimici farmacisti.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 18 difesa, foglio n. 319, con il quale è stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dieci tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti;

Considerato che le prove di esame del concorso suddette non sono state ancora fissate;

Tenuto conto del fatto che il numero delle documentate domande presentate per l'ammissione al concorso stesso è deficitario rispetto al numero dei posti messi a concorso;

Ravvisata pertanto l'opportunità che il termine di scadenza per la presentazione delle documentate domande venga riaperto nell'interesse dell'amministrazione per consentire una maggiore affluenza di candidati ai fini di una migliore selezione;

Decreta:

Art. 1.

Il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per titoli ed esami, per la nomina nei ruoli del servizio permanente effettivo di dieci tenenti del servizio sanitario, ruolo ufficiali chimici farmacisti indetto con decreto ministeriale 26 maggio 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 215 del 23 agosto 1969, è riaperto fino al 31 gennaio 1970.

Art. 2.

Resta ferma ogni altra disposizione del citato bando di concorso che non risulti modificata per effetto del presente decreto.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 novembre 1969

Il Ministro: Gui

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *dicembre* 1969
Registro n. 33, *foglio n.* 40

(12101)

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Taranto

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 4 giugno 1968, per il conferimento del posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Taranto;

Visto il decreto ministeriale in data 18 maggio 1969, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 17 febbraio 1968, n. 107; 8 giugno 1962, n. 604, 9 agosto 1954, n. 748 e 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di 1ª classe vacante nel comune di Taranto, nell'ordine appresso indicato:

1. Zaffarano dott. Michele .	punti	104,82	su 132
2. De Lisi dott. Leonardo . .	»	95,02	»
3. Bitetti dott. Giuseppe . . .	»	92,79	»
4. Rianò dott. Enrico . . .	»	92,68	»
5. Cirillo dott. Alfonso . . .	»	91,70	»
6. Salvati dott. Arnaldo . . .	»	90,86	»
7. Boeri dott. Sergio . . .	»	79,71	»
8. Ferri dott. Pasquale . . .	»	75,18	»
9. Rabacchino dott. Ferdinando .	»	73,86	»
10. Di Pietrantonio Saverio . .	»	72,18	»
11. Pieschi dott. Antonio .	»	70,45	»
12. Giannetti dott. Giunio .	»	69,70	»
13. Cassano dott. Pasquale .	»	69,30	»
14. Palatiello dott. Vincenzo	»	67,69	»
15. Oddone dott. Francesco	»	66,08	»
16. Tollis dott. Aldo	»	65,40	»
17. Rossi Eugenio	»	60,16	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1969

p. *Il Ministro*: Sarti

(12007)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso di rettifica

A pagina 7334 della *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 27 novembre 1969, nell'intestazione del decreto ministeriale 24 settembre 1969 leggasi: « Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di vice ragioniere in prova del genio civile » anzichè: « Commissione esaminatrice del concorso pubblico per esami a quattordici posti di vice geometra in prova del genio civile ».

(11857)

ANTONIO SESSA, *direttore* — Achille De Rogatis, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.